

## **SICUREZZA SUL LAVORO: DVR e lavoro intermittente**

### **Nota INL n. 1148 del 21 dicembre 2020**

L'INL, con la **Nota n. 1148 del 21 dicembre 2020**, fornisce la corretta interpretazione dell'art. 14, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 81/2015 recante il **divieto del ricorso al lavoro intermittente** per quei "datori di lavoro che non hanno effettuato la **valutazione dei rischi** in applicazione della normativa di tutela della **salute e della sicurezza dei lavoratori**". Viene in particolare chiesto all'Ispettorato se la **conversione** del rapporto di lavoro intermittente in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato possa ricorrere non solo nei casi di totale assenza del **DVR** ma anche qualora lo stesso, pur presente, risulti **carente** di una apposita **sezione** dedicata ai **lavoratori a chiamata**.

Al riguardo, l'INL precisa che di norma il DVR dovrà contenere delle **specifiche indicazioni** in ordine alle **tipologie contrattuali** diverse da quella "comune" di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 81/2015, quanto meno tese ad escludere i rischi alle stesse pertinenti e a prevedere le correlate modalità per l'effettuazione dell'attività di formazione e informazione.

Tuttavia, laddove i rischi connessi alle specifiche mansioni a cui tali lavoratori sono adibiti risultano individuati, valutati e classificati, unitamente alle relative misure di prevenzione e protezione, e l'esposizione a fattori potenzialmente dannosi non risulta essere in alcun modo correlata alla peculiare tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro a chiamata, l'Ispettorato chiarisce che il DVR **non** potrà ritenersi **incompleto** solo in quanto **privo** di un dato formale, quale la **specifico sezione** dedicata ai lavoratori intermittenti.